



**COMUNE DI GIAGLIONE**  
Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3/2022

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) MTR2/ARERA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE TA.R.I PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile dalle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	REY Marco	SINDACO	Presente
2	MARTINA Elisa	CONSIGLIERE	Assente
3	POZZATO Enrico	CONSIGLIERE	Presente
4	RONCIL Roberto	CONSIGLIERE	Presente
5	PIOMBINO Mauro Marco	CONSIGLIERE	Presente
6	GALLASSO Mauro	CONSIGLIERE	Presente
7	PLANO Milena	CONSIGLIERE	Presente
8	BELLETTA Francesca	CONSIGLIERE	Presente
9	CAMPO Bagatin Enzo	CONSIGLIERE	Presente
10	OLOCCO Mirco	CONSIGLIERE	Presente
11	GIORS Monica	CONSIGLIERE	Presente

Dei suddetti consiglieri sono assenti: MARTINA Elisa .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Livio Sigot il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REY Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno, relativo a "TASSA RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) MTR2/ARERA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE TA.R.I PER L'ANNO 2022.  
"

Dopo l'esame consiliare e il dibattito, così sintetizzabile:

Ass. Ronsil: illustra i contenuti. Si sofferma sulle possibilità di ridurre il costo con interventi sul PEF, eliminando ad esempio la raccolta verde nei cassoni.

Giors: ritiene che il servizio nelle isole, con il verde, sia utile. E' invece importante che le isole siano a posto e funzionanti, e il servizio del verde sia disponibile per tutti i cittadini.

Il dibattito prosegue su diversi aspetti del servizio e della gestione dei rifiuti con interventi di diversi consiglieri e del Sindaco.

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 10
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 28 del 13.4.2022, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come riportato e in quanto necessari;

Dato Atto che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa prevista dalla legge;

Constatato l'esito delle votazioni

#### **DELIBERA**

Di accogliere e approvare integralmente la proposta, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Successivamente, con una votazione in forma palese che dà il seguente esito:

Astenuti 0

Favorevoli 10

Contrari 0

#### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

**COMUNE DI GIAGLIONE**  
PROVINCIA DI TORINO

**Proposta di deliberazione n. 28 del 13.04.2022**

**Oggetto: TASSA RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) MTR2/ARERA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE TA.R.I PER L'ANNO 2022.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Premesso, inoltre che:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.

- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
- la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
- la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
- la definizione della vita utile delle discariche;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

Atteso che:

-Il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

-che a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

- 1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
- 2) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a ACSEL.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro  $p_a$  per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: “Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020”.

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025, pervenuto dal Cados con nota prot. n. 991 del 12.04.2022, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti MTR2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e in applicazione della deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF (TQRIF), nonché predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali (in fase di approvazione da parte del competente Ente di governo dell'Ambito), da cui risulta per l'anno 2022 un costo complessivo di € 80.362,00 da leggersi come totale di entrate tariffarie, diviso tra totale delle entrate

tariffarie relative alle componenti di costo variabile per € 62.416,00 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso per € 17.946,00 ;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20/20 del 17.12.2020 con la quale il Comune di Giaglione ha previsto la possibilità di applicare il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, recuperando tale differenza in tre anni a decorrere dal 2021, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 per una quota pari a € 407,00 (Quota annua 1/3);

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e di trasmettere il tutto al CADOS (Ente Territorialmente competente);

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 25/22, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto, pertanto, che il totale delle entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite di crescita, del PEF/2022, su cui vanno costruite le tariffe, è pari ad € 80.362,00;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'incidenza delle utenze domestiche del Comune di Giaglione è pari al 97% e quella delle utenze non domestiche è pari al 3%;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla

tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Tenuto conto che a seguito di simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire:

- il coefficiente Kb di parte minima per le utenze domestiche;
- per le utenze relative ai non residenti e abitazioni tenute a disposizione un coefficiente minimo pari a due occupanti per la parte fissa e per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99, ad eccezione delle utenze ubicate fuori dalla zona servita oltre i 1000 m. di distanza, per le quali è stato abbinato un coefficiente pari a 1 occupante;
- la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni;

Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali.

- Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Giaglione una percentuale minima (3%) rispetto al totale delle metrature, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc, in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'estensione all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19; la scelta è stata adottata al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 24 del Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2021 - ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 116 del 19.10.2021, che verrà riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabilite dalla stessa e con le modalità stabilite per legge;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 17/08/2021;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 25, c. 3, del Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 24/21 del 17/08/2021, in merito ai termini di riscossione della tassa, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18/20, in data 24/09/2020;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

## **DELIBERI**

- 1) Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di approvare l'allegato Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti MTR2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e in applicazione della deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF (TQRIF).
- 3) Di demandare al responsabile del servizio i conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'invio della presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente (Cados Consorzio Ambiente Dora Sangone).
- 4) Di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b><u>UTENZE DOMESTICHE</u></b>	<b>Descrizione Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/pers/anno)</b>
<u>Famiglie con 1 componente</u>	<u>0,190500</u>	<u>45,85</u>
<u>Famiglie con 2 componenti</u>	<u>0,222250</u>	<u>53,49</u>
<u>Famiglie con 3 componenti</u>	<u>0,244928</u>	<u>45,85</u>
<u>Famiglie con 4 componenti</u>	<u>0,263071</u>	<u>42,03</u>

Famiglie con 5 componenti	0,281214	44,32
Famiglie con 6 o più componenti	0,294821	43,30
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,222250	53,49

### **UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>	<b>TOT. €</b>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,058280	0,474063	0,532342
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,076563	0,680619	0,757182
3 Stabilimenti balneari	0,071992	0,586935	0,658927
4 Esposizioni, autosaloni	0,049138	0,400696	0,449834
5 Alberghi con ristorante	0,151984	0,992146	1,144130
6 Alberghi senza ristorante	0,091419	0,845412	0,936831
7 Case di cura e riposo	0,114274	0,924422	1,038696
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,129129	1,049710	1,178840
9 Banche ed istituti di credito	0,066279	0,539529	0,605807
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,126844	1,029393	1,156237
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,173696	1,405257	1,578953
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,118845	0,959413	1,078257
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,132557	1,070027	1,202585
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,103989	1,128721	1,232710
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,124558	1,128721	1,253279
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,553085	2,257441	2,810526
17 Bar, caffè, pasticceria	0,415956	2,257441	2,673398
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,271971	2,257441	2,529413
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,298254	2,416591	2,714845
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,692499	5,612000	6,304498
21 Discoteche, night club	0,187409	1,518129	1,705538

- 5) Di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art. 24 del Regolamento vigente.
- 6) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 116 del 19/10/2021, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.
- 7) Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino pagoPA; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti e tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto

previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

- 9) Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria e che il Segretario comunale ha svolto attività di assistenza giuridico amministrativa.
- 10) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

## **PARERI**

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

### **AREA AMMINISTRATIVO/ECONOMICO-FINANZIARIO**

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia):

FAVOREVOLE

Giaglione, li 15.04.2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
FORNIER PATRIZIA

**AREA FINANZIARIA** Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Giaglione, li 15.04.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Letto, confermato e sottoscritto**

IL SINDACO  
REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Livio Sigot

---

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene definitivamente esecutiva dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)